

Allegato A

REGIONE ABRUZZO

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca
Servizio Produzioni Agricole e Mercato
Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Vegetali

PIANO REGIONALE DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI SOSTEGNO
COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI
VIGNETI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007
(REGOLAMENTO UNICO OCM - MODIFICATO DAL REG. (CE) 491/09)
DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2007. CAMPAGNE VITIVINICOLE
DAL 2011/2012 AL 2012/2013"

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO (Dr. Giovanni Angarano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Dr. Franco La Civita)

1. PREMESSA

La viticoltura riveste nella Regione Abruzzo particolare importanza sul piano economico, ambientale, paesaggistico, sociale e colturale ed ha nel tempo assunto un ruolo fondamentale nell'offerta agroalimentare di qualità della Regione.

In base all'inventario del potenziale produttivo viticolo redatto in ottemperanza all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1493/99, la superficie vitata della Regione Abruzzo si attesta attualmente (ultimo dato AGEA) sui 32.853,62 ettari di cui circa ha 17.000 sono rappresentati da vigneti a DOC, mentre il resto è costituito da vigneti per vini a IGT e vini senza alcuna indicazione geografica.

La superficie vitata media aziendale anche se superiore ad un ettaro evidenzia un permanente, ancora forte livello di frammentazione e di polverizzazione.

Un aspetto molto particolare e importante da evidenziare è la concentrazione della produzione nella provincia di Chieti per circa ¾ del totale, nonché la gestione della trasformazione da parte delle cooperative sociali per oltre l'80%.

L'Abruzzo complessivamente può contare su un ventaglio di vitigni autoctoni e/o di antica coltivazione, alcuni dei quali sono stati di recente riscoperti e valorizzati nelle denominazioni. Tra essi particolare interesse destano il Pecorino b., la Passerina b., il Moscato b., la Cococciola b., e il Montonico b.

A questi si affiancano numerosi vitigni a diffusione nazionale e internazionale di pregio, riportati nella classificazione regionale delle varietà idonee alla coltivazione. Tra i più importanti il Cabernet Sauvignon n., , lo Chradonnay b., la Falnghina b., il Fiano b., lo Syrah n..

Gran parte della superficie vitata regionale si colloca su territorio collinare particolarmente vocato alla coltura della vite, la restante parte è situata sia nella fascia litoranea che nella zona pedemontana, quest'ultima ormai ridotta a meno di mille ettari. Il territorio regionale è interessato da 1 DOCG, 8 vini a DO, comprensive di 5 sottozone, e da 8 IGT. Agiscono su gran parte del territorio regionale le DOC Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo e Abruzzo. Il 50% della nuova situazione è stato determinato dalla creazione di nuovi disciplinari di produzione negli ultimi due anni.

Gli interventi volti alla ristrutturazione e riconversione della viticoltura abruzzese, dalla campagna vitivinicola 2000 alla 2010, hanno interessato investimenti per circa 6000 ettari.

Nella Regione appare molto "caratterizzato" in negativo il settore della trasformazione; infatti, il notevole frazionamento degli opifici continua a determinare una oggettiva e sempre maggiore difficoltà nella collocazione dei prodotti sui mercati a causa della limitata concentrazione dell'offerta.

2. FINALITÀ

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
- **migliorare** la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O.P./D.O.C. e I.G.P./I.G.T.;
- ridurre la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di "vini senza indicazione geografica" (compresi i "vini varietali") escludendola dagli aiuti;
- **ridurre** la superficie vitata investita a vigneti a uve a duplice attitudine (Regina e Regina dei vigneti), escludendola dagli aiuti e favorendo nella graduatoria i viticoltori che intendono estirpare i vigneti con tali vitigni;
- **valorizzare** la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- diffondere le innovazioni nell'impianto e nella gestione dei vigneti;
- **ridurre** i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

La misura non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita;

3. DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione della presente misura si intende per:

Organismo pagatore: AGEA O.P.

Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Schedario viticolo regionale: strumento per la gestione del potenziale viticolo regionale, previsto dall'art. 185-bis del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i. e dal Reg. (CE) n. 436, quale parte integrante del SIAN nonché del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ed è dotato di un sistema di identificazione geografico (GIS);

Superficie vitata: esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Ai fini del potenziale viticolo regionale (estirpazioni, reimpianti e sovrainnesti) e del rilascio dei diritti di reimpianto da utilizzare per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti **vale la definizione di superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000** e cioè:

- la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione vitivinicola. In particolare:
- la superficie vitata ricadente su una particella catastale è la intera superficie catastale della particella;
- la superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad

- un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
- la superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Diritto di reimpianto: si intende il diritto corrispondente ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e che non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue;

Rinnovo normale del vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale: si intende il reimpianto di una stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o in possesso di diritti di reimpianto che può beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo.

Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Azione: insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate.

Meccanizzazione parziale: realizzazione di un impianto viticolo che, per sesto di impianto e/o forma di allevamento, consenta di effettuare con mezzi meccanici alcune delle operazioni colturali.

Meccanizzazione totale: realizzazione di un impianto viticolo idoneo per sesto di impianto e/o forma di allevamento alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA

Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti adottate con il presente atto sono valide per le campagne vitivinicole, a partire dalla campagna 2011/2012 fino alla campagna 2012/2013.

Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applicano nell'intero territorio della Regione Abruzzo.

Ai fini del **solo pagamento**, della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti, per superficie vitata deve intendersi la superficie così come definita all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, che stabilisce, in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione UE, la misura della superficie vitata alla quale fare riferimento nell'applicazione anche del regime di sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti.

Ai fini del **potenziale viticolo aziendale** anche per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti vale la definizione di superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000.

Le superfici vitate oggetto di intervento devono risultare dichiarate allo "Schedario Viticolo" regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 (dichiarazione della superficie vitata) e del DLgs. n. 61/2010.

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite, idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Abruzzo, incluse tra quelle classificate a livello regionale elencate con DGR 671 del 06/09/2010 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo) e previsti nei disciplinari di produzione delle DO e IGT abruzzesi.

Sono ammessi a finanziamento ristrutturazioni o riconversioni varietali che prevedono il passaggio da DOP/DOC ad IGP/IGT.

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **non si** applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 ovvero non sono finanziati reimpianti eseguiti sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite;
- alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti, comunitari e/o statali e/o regionali, per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda e per i medesimi interventi;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza indicazione geografica.

La disponibilità finanziaria regionale, per ognuna delle previste campagne vitivinicole di attuazione, è quantificata nel Programma Nazionale di Sostegno (PSN) per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal MIPAAF alla Commissione UE, per la prima volta, il 30 giugno 2008. Tale Programma Nazionale di Sostegno, entrato in applicazione a decorrere dal 30 settembre 2008, può essere oggetto di modifica ai sensi della normativa comunitaria.

5. SUPERFICIE MINIMA

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di **0,5 ettari**.

In deroga a tale limite, per le aziende che hanno una S.A.U. vitata di almeno un ettaro, la superficie minima (compresi eventuali diritti di reimpianto in portafoglio) è di **0,3 ettari**.

6. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Sono soggetti beneficiari delle provvidenze: tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal codice civile, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Abruzzo e iscritti alla Camera di Commercio (Codice attività agricola), che si impegnano a rispettare le modalità applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. e del presente Piano Regionale.

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti devono coltivare vigneti con varietà di uve da vino o essere in possesso di diritti di reimpianto.

I conduttori, che non siano proprietari delle superfici oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i.

Gli aiuti sono comunque erogati da **AGEA** in qualità di **Organismo Pagatore** della Regione Abruzzo direttamente al singolo beneficiario.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono il reimpianto possono essere effettuati:

- a) utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del conduttore;
- b) estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto di reimpianto;
- c) con l'impegno del produttore ad estirpare un vigneto di pari superficie in suo possesso, entro la fine della terza campagna viticola successiva all'impianto;

Nel caso del sovrainnesto il conduttore deve risultare in possesso del relativo nulla osta regionale.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di aiuti, il conduttore deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- **essere in possesso di un diritto di reimpianto** proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da un'altra azienda;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto per estirpazione di propria superficie vitata;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto tramite il trasferimento del diritto di reimpianto e completare la procedura prima della graduatoria regionale
- avere avviato la procedura di acquisizione del reimpianto anticipato;
- aver avviato la procedura per l'acquisizione del nulla osta al sovrainnesto.

Le procedure per l'acquisizione e l'utilizzo dei diritti di reimpianto sono definite dalle disposizioni regionali relative al potenziale produttivo.

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il conduttore:

- **deve essere in regola con la normativa** comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il fascicolo aziendale deve contenere l'indicazione di tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse;
- deve aver presentato la dichiarazione delle superfici vitate ai sensi della normativa nazionale e regionale, dalla quale devono risultare le superfici vitate oggetto degli interventi ed eventuali diritti in portafoglio;
- **deve possedere una superficie vitata minima aziendale**, ivi compresi eventuali diritti in portafoglio, **non inferiore ad 0.5 ettari**.
- deve aver presentato la dichiarazione di raccolta delle uve, prevista dal D.Lgs. 61/2010 e dal D.M. 16 dicembre 2010, nell' ultima campagna precedente alla domanda;

8. CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'

Non sono ammesse al regime di sostegno:

- a) le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l'utilizzo dello stesso vitigno e con la stessa forma di allevamento (ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 555/2008);
- b) le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
- c) le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza indicazione geografica (compresi i vini varietali);
- d) le richieste attinenti i vigneti non ricadenti nelle aree a D.O.C./D.O.P. o ad I.G.T./I.G.P.;
- e) le richieste di conduttori che non hanno presentato la dichiarazione della superficie vitata aziendale;
- f) le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica negli ultimi 10 anni a far data dalla domanda (ad eccezione del reinnesto);
- g) le richieste di rimborso di spese sostenute per l'estirpazione e/o mancato reddito nei casi di reimpianto anticipato, di diritti acquistati da altra azienda e di diritti di reimpianto già disponibili alla data di presentazione della domanda.

9. AZIONI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

• modalità tecniche degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione avvengono attraverso la concessione di diritti corrispondenti ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali secondo le definizioni contenute al punto 3.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali e precisamente:

- a) GDC o Doppia Cortina;
- b) Cordone Libero e Cortina Semplice;
- c) Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- d) Pergola Abruzzese;

Gli impianti non possono essere realizzati con meno del seguente **numero minimo di ceppi** per ettaro e **per le diverse forme di allevamento**:

- n. 4000 per il Cordone Libero e Cortina Semplice;
- n. 3333 per la Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- n. 2500 per il GDC o Doppia Cortina;
- n. 1600 per il Pergola Abruzzese;

Tuttavia, per oggettive e motivate ragioni tecniche agronomiche, possono essere autorizzati sesti di impianto con impiego di un minore numero di ceppi per ciascuna forma di allevamento.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con **età massima di 10 -12** anni, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e che abbiano una densità di impianto di almeno **1.600 barbatelle ad ettaro**.

Il **materiale vivaistico** da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e risultare comunque delle categorie "certificato" o "standard".

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo di cui alla D.G.R. n. 671/10 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo).

Fanno eccezione la Regina e la Regina dei vigneti che in qualità di vitigni a duplice attitudine

non si ritengono idonee ai fini della qualità ad essere utilizzate per la gli interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti del presente "Piano Regionale".

I **vigneti ammessi** a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/DOCG/DOC e IGP/IGT.

I **vigneti realizzati** dovranno essere iscritti nello "Schedario Viticolo Regionale" e riconosciuti "idonei" (ai sensi del D.Lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010) alla produzione di vini DOCG/DOC /IGT entro il terzo anno successivo a quello di impianto.

Descrizione degli interventi

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento:

a) Riconversione varietale:

- 1. La **riconversione varietale** dei vigneti di uve da vino e a duplice attitudine è consentita mediante reimpianto, sullo stesso appezzamento o su altro appezzamento con o senza il cambio del sistema di allevamento, a condizione che venga adottata una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale.
- 2. Il **sovrainnesto** è consentito su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento, per sesto di impianto ed in buono stato vegetativo, ma di varietà non più idonee, con altre varietà di maggior pregio enologico e commerciale, scelte tra quelle previste nell'elenco delle varietà di viti idonee per la produzione di vino nella Regione Abruzzo e rientranti tra quelle ammesse dai disciplinari dei vini a D.O.C. o a I.G.T.

b) Ristrutturazione che si attua attraverso:

- 1. **il reimpianto con diversa collocazione** del vigneto esistente, e cioè lo spostamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 2. **il reimpianto del vigneto** sulla stessa particella, ma con modifiche al sesto e/o alla densità;
- 3. il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti con la possibilità di adeguare un vigneto obsoleto alla meccanizzazione parziale o totale con la modifica della forma di allevamento o delle struttura di sostegno esistente, mediante l'aumento del numero dei ceppi, dei pali e dei fili, esclusa l'ordinaria manutenzione.

10. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato:

- a) a titolo di compensazione per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;
- b) a titolo di contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione dell'impianto.

La compensazione, di cui alla lettera a), per le perdite di reddito è operata a favore dei produttori, può ammontare fino al 100% della perdita ed assume una delle seguenti forme:

- autorizzazione regionale al reimpianto anticipato e cioè alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore a tre anni fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di reimpianto. In tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine della terza campagna successiva all'impianto;
- una compensazione finanziaria.

La compensazione finanziaria per le perdite di reddito non è riconosciuta al beneficiario qualora l'intervento è realizzato utilizzando diritti che non provengono dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione (es. diritti in portafoglio, diritti acquistati da altre aziende) o quando l'azione è realizzata attraverso un reimpianto anticipato.

L'indennizzo per le perdite di reddito non è altresì riconosciuto nel caso di interventi di ristrutturazione che prevedono il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti con la modifica della forma di allevamento o delle strutture di sostegno del vigneto esistente.

Ai fini della compensazione l'ammontare delle perdite di reddito è stato calcolato sulla base:

- dei prezzi di riferimento delle uve forniti da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge n. 388 del 2000;
- della resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta di cui all'art. 2 del Reg.(CE) 1282/2001 della Commissione;
- dei costi medi ricavati dalla rete contabile Rica-Rea;

Il calcolo dei mancati redditi è stato riportato nell'Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente Piano Regionale. Il contributo per i mancati redditi aziendali è stato calcolato in € 1250,00 per anno e per un massimo di due anni.

Fermi restando la disponibilità dei fondi ed il rispetto dell'importo medio regionale di \in 12.350,00 il contributo potrà essere erogato da un minimo di \in 1250,00 ad un massimo di \in 2.500,00 .

Nel caso di riconversione mediante sovrainnesto l'indennizzo forfetario per i mancati redditi potrà essere corrisposto, **per un solo anno**, da un minimo di **600,00** ad un massimo di **€ 1200,00**.

Il contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione di cui alla lettera b) non può superare il 50% delle spese ammesse.

I costi delle operazioni di ristrutturazione/riconversione sono stati determinati sulla base di un'analisi dei prezzi realizzata a livello regionale, con indagine di mercato e interviste di liberi professionisti e contoterzisti del settore, in conformità alle voci di spesa riportate nell'allegato II al D.M. 8 agosto 2008, n. 2553. Il prezziario regionale dei costi del materiale e della manodopera necessari a realizzare gli impianti previsti per le diverse tipologie di azione sono riportati negli Allegati nn. II/A - II/B - II/C - II/D, parti integranti e sostanziali del presente Piano Regionale.

L'aiuto è erogato come importo forfetario ad ettaro.

L'ammontare minimo e massimo del contributo per ettaro per gli interventi previsti dalla misura della ristrutturazione/riconversione vigneti sono quelli riportati al successivo punto "Entità dell'Aiuto".

Per ogni annualità di attuazione della misura, l'importo medio regionale del contributo ammissibile per i costi di ristrutturazione e riconversione e per l'indennizzo per le perdite di reddito, non può in nessun caso essere superiore a 12.350,00 euro ad ettaro, come stabilito dal D.M. 13 ottobre 2011, n. 6822.

A tal fine gli importi ad ettaro degli aiuti erogabili per ogni campagna, sono determinati annualmente, entro i limiti minimi e massimi stabiliti, con atto del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, contestualmente all'approvazione della graduatoria, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili per la campagna, del numero di domande dichiarate ammissibili, delle tipologie di azione richieste, nonché della necessità di rispettare il livello medio dell'aiuto erogabile a livello regionale.

Sono riconosciute eleggibili tutte le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

L'aiuto è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008.

11. ENTITÀ DELL'AIUTO

E' prevista la concessione di **contributi in conto capitale nella misura massima** del **50% degli investimenti ammessi** e fino ad un massimale complessivo pari all'importo assegnato alla Regione Abruzzo con apposito finanziamento per le campagne 2011/2012 e 2012/2013.

Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato o riconvertito, a seconda del tipo di impianto, si prevede la concessione di un contributo per:

a) il costo dell'estirpazione (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);

- b) il costo dell'impianto (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- c) il mancato reddito per il periodo di mancata produzione (contributo Comunitario 100% delle spese ammissibili);

Sarà disposto il pagamento di importi forfetari secondo i livelli di sostegno ad ettaro di seguito specificati.

I **contributi minimi e massimi riconoscibili**, per tipologia di intervento e forma di allevamento, sono così articolati:

	Tipo di impianto	Contributo Impianto	Contributo Espianto	Contributo Mancato Reddito	Contributo Totale
1	GDC (DOPPIA CORTINA) Sesto 1,00 x 4,00	€ 9.400,00	€ 1100,00	Minimo € 1.250,00 Massimo € 2.500,00	Minimo € 11.750,00 Massimo € 13.000,00
2	CORDONE LIBERO CORTINA SEMPLICE	€ 9.400,00	€ 1100,00	Minimo € 1.250,00 Massimo € 2.500,00	Minimo € 11.750,00 Massimo € 13.000,00
	Sesto 1,00 x 2,50				
3	SPALLIERA	€ 9.400,00	€ 1100,00	Minimo € 1.250,00 Massimo	Minimo € 11.750,00 Massimo
	Sesto 1,00 x 3,00			€ 2.500,00	€ 13.000,00
4	PERGOLA ABRUZZESE Sesto 2,50 x 2,50	€ 9.400,00	€ 1100,00	Minimo €. 1.250,00 Massimo €. 2.500,00	Minimo €. 11.750,00 Massimo €. 13.000,00
5	SOVRAINNESTO Spesa totale per innesto a ceppo (Sesto vecchio vigneto)	€1,50 per innesto	====	Minimo € 600,00 Massimo € 1.200,00	€1,50 per n° ceppi + Minimo € 600,00 Massimo € 1.200,00
6	MODIFICA DELLA FORMA DI ALLEVAMENTO E DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO	€ 5.000,00	====	====	€ 5.000,00

- Per il sovrainnesto, il contributo concedibile non può essere superiore al 50% dell'importo massimo ammesso di € 3,00 per ogni vite reinnestata.
 Tale valore contiene tutte le spese di innesto ivi compresa la manodopera.
 Il sovrainnesto è concesso solamente su vigneti che non abbiano superato l'età di anni 10 12. Al produttore è altresì concesso un contributo per il mancato reddito per un solo anno.
- Per la ristrutturazione e la riconversione varietale il contributo concedibile non può essere superiore al 50% degli importi massimi ammessi, per tipologia di intervento e forma di allevamento. E' altresì confermata la compensazione tra tutte le voci, fermo restando il valore globale assegnato in istruttoria all'impianto e il numero delle barbatelle che deve assicurare la giusta densità di impianto dichiarata in progetto. Il vigneto deve essere realizzato a regola d'arte e secondo le caratteristiche attinenti a ciascun sistema di allevamento della vite.
- Tutte le spese dovranno essere fatturate e quietanzate. Se il conduttore è iscritto all'INPS (area agricola) o l'azienda dispone di manodopera iscritta all'INPS, è ammessa, altresì, l'autodichiarazione limitatamente alle seguenti voci di spesa, presenti nel prezziario regionale:
 - 1. lavori di estirpazione;
 - 2. lavori di scasso, ripasso, erpicatura, distribuzione concimi, ecc.;
 - 3. posa in opera di barbatelle, pali, ancoraggi, tutori e filo di ferro.
- E' concesso il contributo per l'estirpazione e per il mancato reddito solo nei casi in cui il vigneto aziendale oggetto di finanziamento sia ancora da estirpare alla data di presentazione della domanda e viene estirpato prima del reimpianto del nuovo vigneto.

Gli impianti ammissibili sono quelli che rispettano le caratteristiche tecniche previste nelle schede tecniche (Allegati nn. II/A - II/B - II/C - II/D). Tuttavia possono essere accolte, dietro motivata relazione tecnica, ove si dimostri l'esistenza di condizioni pedo-climatiche o gestionali particolari, deroghe, che in ogni caso non possono prevedere l'impiego di meno di 1600 ceppi per ettaro.

Il numero minimo di ceppi per ettaro è specificato per le singole forme di allevamento. E' consentita soltanto la riduzione del sesto di impianto allo scopo di favorire un numero maggiore di barbatelle.

Sono ammesse, nell'ambito della stessa azienda, ristrutturazioni attraverso il reimpianto vigneti con il solo aumento della densità di ceppi, considerato che tale intervento non è assimilabile al rinnovo naturale, a condizione che vi sia un incremento del numero dei ceppi per ettaro non inferiore al 20%.

12. PRIORITA' RICONOSCIUTE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande ammissibili al finanziamento saranno selezionate, ai fini della formazione della graduatoria regionale, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

CRITERI GENERALI E PUNTEGGI	PUNTI
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	15
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età superiore a 40 anni	10
Imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda (non I.A.P.)	4
Altri imprenditori agricoli (L'Azienda è condotta da altro imprenditore che non possiede i requisiti ai punti precedenti)	2
Azienda condotta secondo criteri di cui al Regolamento CEE n. 2092/91 (azienda certificata ad " agricoltura biologica")	3
Azienda condotta secondo criteri di agricoltura integrata	1
Azienda prevalentemente vitivinicola (se almeno il 35% della S.A.U. ivi compresi i diritti in portafoglio posseduti, è a vigneto)	3
La superficie vitata totale da riconvertire e/o reinnestare e/o ristrutturare, con la richiesta di finanziamento, verrà impiantata con varietà autoctone (Montepulciano N Cococciola B Montonico B Passerina B Pecorino B Moscato B.) ricadenti nei territori previsti	3
dai disciplinari di produzione dei vini a IGT della Regione Abruzzo	
Conduttori che non hanno mai beneficiato di aiuti ristrutturazione e riconversione vigneti in precedenti bandi	8
La superficie vitata da riconvertire e/o reinnestare e/o ristrutturare, con la richiesta di finanziamento, è interamente ad uva a duplice attitudine (regina e/o regina dei vigneti per la sola provincia di Chieti)	2
Il punto più alto dell'appezzamento più grande da riconvertire ha una altitudine sul livello del mare compresa tra :	
Da 100 a 200 m	1
Da 200 a 300 m	3
Oltre 300 m	5

Alle domande ammissibili a finanziamento viene attribuito un punteggio sulla base di criteri di priorità che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

In base al punteggio ottenuto si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili, la quale sarà utilizzata nel caso in cui le richieste ammissibili eccedano le disponibilità finanziarie per l'annualità.

Nel caso in cui le risorse disponibili per l'annualità non fossero sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili risultanti in graduatoria si rispetterà un ulteriore ordine di priorità:

- domande fino a tre ettari di superficie richiesta per conduttore;
- domande con richieste per multipli di tre ettari.

Inoltre nella predisposizione della graduatoria regionale dei beneficiari, a parità di punteggio totale sarà data priorità:

- tra ditte individuali, all'età più giovane del richiedente al momento della presentazione della domanda;
- per le società, verrà data priorità a quelle aventi l'età media dei soci più giovane al momento della presentazione della domanda.
 In entrambi i casi, qualora si verificasse ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Qualora il totale delle richieste pervenute superi l'ammontare delle definitive risorse disponibili, la graduatoria terminerà con l'ultima ditta che avrà raggiunto il tetto massimo di fondi disponibile.

12. DOMANDA DI AIUTO

• Presentazione

Ai sensi del Decreto del MIPAAF 2553 del 8 agosto 2008 art. 2 comma 1, le modalità applicative della misura, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni sono definite da AGEA Coordinamento e da AGEA OP d'intesa con le Regioni e le Provincie Autonome. Tali disposizioni consentiranno di disporre delle informazioni e degli indici di valutazione dell'efficacia della misura da inviare alla Commissione UE, come previsto nel programma nazionale di sostegno alla viticoltura.

Le domande per beneficiare dell'aiuto sono presentate all'AGEA, **solo** attraverso il portale SIAN, entro la data per ciascun anno stabilita da AGEA Coordinamento con propria Circolare e con possibilità, se le condizioni lo rendessero necessarie, di successiva proroga.

I richiedenti i benefici presentano domanda telematica ad AGEA attraverso i CAA presso i quali e presente il proprio Fascicolo Aziendale ed ai quali hanno dato espresso mandato. Le domande possono anche essere presentate con sistema telematico da liberi professionisti abilitati dalla Regione Abruzzo.

Per ciascuna annualità di attuazione della misura, la data di inizio e di scadenza per la presentazione delle domande è stabilita con atto del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato e comunicata all'AGEA.

Le ditte che partecipano al presente bando con richieste di ristrutturazione e riconversione di vigneti riguardanti interventi su più province (comprendenti contestualmente sia estirpazioni che reimpianti) dovranno presentare tante domande quante sono le province interessate.

Documentazione da allegare

La documentazione da presentare a corredo della domanda è la seguente:

- 1. descrizione del progetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella quale sono indicate:
 - a) le misure e le azioni che si intendono realizzare con l'indicazione dei costi, della data prevista per l'inizio dei lavori e quella della loro conclusione;
 - b) la superficie totale aziendale con l'indicazione della SAU e della superficie vitata esistente in azienda, eventuali diritti di reimpianto derivanti da precedenti estirpazioni effettuate in azienda, diritti di reimpianto acquistati da altra azienda;
 - c) la superficie vitata che si intende ristrutturare o riconvertire, il sesto d'impianto, il sistema di allevamento, le varietà di vite impiegate, la resa di produzione media per ettaro di superficie vitata, sia ex-ante che ex-post all' intervento, ove si dimostra che non vi è alcun aumento di resa, nonché il tipo di conduzione (irriguo - non irriguo);
 - **d)** gli estremi catastali delle particelle interessate alla ristrutturazione e/o riconversione e di quelle in cui si intendono realizzare gli interventi;
- 2. corografia in scala 1: 25.000 dell'area interessata, con l'indicazione del punto più alto dell'appezzamento più grande interessato dagli interventi, qualora si voglia ottenere il punteggio relativo alla vocazionalità (altitudine);
- 3. dichiarazione di raccolta delle uve dell'ultima campagna precedente la domanda;
- 4. consenso alla misura sottoscritto dal proprietario nel caso in cui il conduttore richiedente i benefici non sia proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata domanda di ristrutturazione e/o riconversione (ove necessario);
- 5. consenso alla misura sottoscritto dal proprietario nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo decennale di mantenimento della destinazione d'uso, richiesta dalle presenti disposizioni (ove necessario);
- 6. copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità;
- 7. copia mandato o delega conferita dall'azienda al proprio CAA, qualora il soggetto abilitato a presentare la domanda (es. libero professionista) non detenesse il fascicolo aziendale aggiornato della ditta;

Nel caso di società o organismo associativo:

- delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda;

• Impegni del beneficiario

Gli interventi realizzati (impianti/reimpianti/sovrainnesti/miglioramento tecniche di gestione) dovranno essere comunicati alla Regione Abruzzo con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa regionale per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.

13. VINCOLI

I conduttori che beneficiano del sostegno alla riconversione e ristrutturazione delle superfici vitate, di cui al presente provvedimento, sottostanno ai seguenti vincoli:

- le superfici impiantate con il sostegno in causa non possono variare la destinazione d'uso, e quindi non possono essere estirpate, per almeno 10 anni a partire dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori;
- in attuazione dell'art. 103 septvicies Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. (art. 20 Reg. (CE) n. 479/2008), nei tre anni successivi alla riscossione del contribuito per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gli agricoltori sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 4 a 6 del Regolamento (CE) n. 73/2009 (condizionalità), così come definiti dalla normativa vigente.

I vincoli, di cui ai punti precedenti, si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

14. PERIODO DI REALIZZAZIONE

L'intervento deve essere realizzato e l'esecuzione di tutte le opere deve essere completata nell'ambito della campagna viticola in cui è stata presentata la domanda di contributo. La data di presentazione della richiesta di collaudo è fissata da AGEA OP.

In alternativa il richiedente presenta domanda di pagamento anticipato del contributo, a condizione che:

- a) l'esecuzione delle operazioni connessa alla realizzazione degli interventi sia iniziata;
- b) il richiedente si impegni a costituire una cauzione per un ammontare pari al 120 % dell'ammontare dell'aiuto entro il termine fissato da AGEA.

In assenza della richiesta di collaudo o della richiesta di pagamento anticipato del sostegno la domanda di contributo si intende respinta.

Nel caso di pagamento a collaudo, il contributo è erogato, successivamente al controllo in loco, previa verifica dell'esecuzione degli interventi previsti nella domanda ammessa a finanziamento.

In caso di pagamento anticipato dell'aiuto è obbligatoria l'esecuzione di tutte le operazioni ammesse a sostegno entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (con riferimento all'esercizio finanziario).

15. EROGAZIONE DELL'AIUTO

Il contributo sarà erogato direttamente dall'Organismo Pagatore, A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), secondo le modalità di pagamento indicate dal beneficiario nella domanda.

La liquidazione finale del contributo è subordinata all'accertamento di regolare esecuzione degli interventi ammessi a preventivo.

E' tuttavia previsto, su richiesta del beneficiario, il pagamento anticipato del contributo ammissibile prima della realizzazione di tutte le operazioni previste nella domanda di aiuto, a condizione che:

- l'esecuzione degli interventi sia iniziata e quindi il beneficiario abbia notificato l'inizio dei lavori;
- eventuali operazioni precedenti realizzate sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia in precedenza ricevuto un anticipo siano state completate;
- il beneficiario costituisca una polizza fidejussoria a favore dell'Organismo pagatore di importo pari al 120% del contributo concesso con le modalità e i tempi stabiliti dalla stesso Organismo pagatore;
- il beneficiario realizzi gli interventi entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo. Tale ultimo periodo può essere modificato se:
 - a) le superficie interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
 - b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

La fideiussione può essere svincolata, da parte dell'**A.G.E.A.**, solo dopo che i SIPA competenti per territorio avranno accertato la regolare esecuzione dei lavori.

16. VARIANTI

Le varianti sono richieste ai SIPA competenti per territorio, ammesse esclusivamente per comprovati motivi non individuabili all'atto della richiesta, alle seguenti condizioni:

- 1. il nuovo punteggio deve garantire la permanenza del beneficiario in graduatoria tra le domande ammesse e finanziate;
- 2. l'importo non può essere superiore a quello già ammesso.

17. RINUNCIA DI UNA DOMANDA

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse disponibili il beneficiario, sulla base di un giustificato motivo, può revocare la propria domanda di aiuto senza conseguenze, se la revoca è antecedente la comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Tuttavia non sono autorizzate revoche se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

18. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Agricoltura è autorizzata a recepire ogni eventuale e/o successiva disposizione o circolare interpretativa che venisse emanata dalle autorità competenti, nonché ad emanare ed impartire disposizioni ritenute necessarie alla corretta interpretazione per l'attuazione delle suddette procedure amministrative nonché ad elaborare tutta la modulistica necessaria per una più sollecita applicazione del presente Piano.

I termini temporali indicati nel presente Piano, sono suscettibili di modificazioni in conseguenza delle determinazioni eventualmente assunte dall'AGEA in merito alle modalità e ai tempi per l'effettuazione dei pagamenti.

La Direzione Agricoltura provvederà, pertanto, ad adottare le necessarie determinazioni di modifica, dandone, tramite i SIPA, tempestiva comunicazione ai beneficiari qualora tali modificazioni abbiano incidenza sull'esecuzione degli interventi.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando varranno le norme in vigore, previste nel "MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI" dell'AGEA, in materia di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti.

II presente Piano è pubblicato sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole (www.agricoltura.regione.abruzzo.it) ed ogni eventuale ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura ed ai Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.



ALLEGATO I

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

Regione: ABRUZZO

1. SPECIFICHE TECNICHE:

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI*:

•	imprenditori agricoli singoli o associati	$\underline{\mathbf{SI}}$
•	associaz. di produttori vitivinicoli riconosciute	<u>SI</u>
•	cooperative agricole	$\underline{\mathbf{SI}}$
•	società di persone e di capitali esercitanti attività	<u>SI</u>
	agricola	

AREA DI INTERVENTO*:

• intero territorio regionale <u>SI</u>

LIMITAZIONE ZONE ATTE A PRODURRE VINI DOP/IGP <u>SI</u> (Sono ammessi a finanziamento solo vigneti atti a produrre vini DOC/DOP o IGT/IGP).

VARIETÀ:

• previste*:

Quelle riconosciute idonee alla coltivazione nell'intero territorio della Regione Abruzzo (D.G.R. 06.09.2011 n. 671)

escluse:

Regina b. Regina dei Vigneti b.

• a cui è riconosciuta una preferenza:

Quelle "autoctone"

- 1. Montepulciano n.
- 2. Pecorino b.
- 3. Passerina b.
- 4. Cococciola b.
- 5. Montonico b.

FORME DI ALLEVAMENTO:

- previste*:
 - 1. GDC (Doppia Cortina)
 - 2. Spalliera (Guyot e Cordone Speronato)
 - 3. Pergola Abruzzese
 - 4. Cordone Libero o Cortina Semplice

NUMERO MINIMO DI CEPPI/ETTARO*:

forma di allevamento	sesto	n. ceppi/ha
d'impianto		
GDC (DOPPIA CORTINA)	1,00x4,00	2500
SPALLIERA (GUYOT E CORDONE SPERONATO)	1,00x3,00	3333
PERGOLA ABRUZZESE	2,50x2,50	1600
CORDONE LIBERO O CORTINA SEMPLICE	1,00x2,50	4000

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di **1600 ceppi/ettaro**.

SUPERFICIE MINIMA

- domanda singola*: 0.50 ha;
- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata di almeno 1 ha*:
 0.30 ha;

AZIONI PREVISTE*

a. riconversione varietale:

con meccanizzazione totale o parziale

- estirpazione e reimpianto	<u>SI</u>	<u>SI</u>
- reimpianto con diritto	<u>SI</u>	<u>SI</u>
- reimpianto anticipato	<u>SI</u>	<u>SI</u>
- sovrainnesto	<u>SI</u>	<u>SI</u>



b. ristrutturazione:

con meccanizzazione totale o parziale

- estirpazione e reimpianto	<u>SI</u>	<u>SI</u>
- reimpianto con diritto	<u>SI</u>	<u>SI</u>
- reimpianto anticipato	<u>SI</u>	<u>SI</u>
- sovrainnesto	<u>SI</u>	<u>SI</u>

ETA' MASSIMA DEI VIGNETI OGGETTO DI SOVRAINNESTO*: 10 ANNI

PERIODO MASSIMO ENTRO IL QUALE REALIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE: 2 ANNI

PRIORITÀ RICONOSCIUTE:

- 1. giovani imprenditori agricoli (meno di 40 anni) a titolo principale e/o IAP;
- 2. imprenditori agricoli a titolo principale e/o IAP;
- 3. aziende condotte secondo criteri dell'agricoltura biologica;
- 4. aziende condotte secondo criteri dell'agricoltura integrata;
- 5. aziende prevalentemente vitivinicole;
- **6.** impianti di varietà specifiche (Autoctone)
- 7. superfici di intervento collocate ad una maggiore altitudine;
- 8. conduttori che non hanno mai beneficiato di medesimi aiuti in precedenza;
- 9. riconversione con varietà a duplice attitudine (Regina e Regina dei Vigneti);
- 10. scelta a parità di punteggio di privilegiare i richiedenti più giovani.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

% DI CONTRIBUTO COMUNITARIO AI COSTI*: 50%

% DI CONTRIBUTO COMUNITARIO ALLE PERDITE DI REDDITO*: 100%

DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO:



- METODO DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA PER LE PERDITE DI REDDITO
- 1. <u>prezzi medi</u> (DO IGT Vino Tavola) di riferimento delle uve forniti da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge n. 388 del 2000 (prezzo medio € 33,00);
- 2. <u>resa media</u> delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta di cui all'art. 2 del Reg.(CE) 1282/2001 della Commissione (121 ql./Ha);
- 3. <u>costi medi</u> ricavati dalla rete contabile Rica-Rea Agicoltura Abruzzo triennio 2008/2010 (incidenza spese sulla PLV < 40%);
 - La perdita di reddito viene riconosciuta per i primi due anni di impianto.
 - Il contributo massimo del sostegno che la Regione Abruzzo vuole erogare per il mancato reddito della misura della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti è di 1.250,00 €/Ha per anno (contributo inferiore a quello ottenuto con il metodo di calcolato).
 - Il contributo che si vuole immediatamente assegnare è di 1.250,00 €/Ha, successivamente potrà essere elevato fino ad un massimo di 2.500,00 €/Ha qualora l'importo medio calcolato sulle domande presentate fosse inferiore ad € 12.350,00 ad ettaro.

IMPORTO MEDIO DEL SOSTEGNO AMMISSIBILE AD ETTARO: €12.350,00 AD ETTARO

MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AIUTO: FORFETARIO

TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AIUTO:

- anticipato SI
- a collaudo SI

AMMONTARE DELLA CAUZIONE IN CASO DI PAGAMENTO ANTICIPATO: 120%



ALLEGATO II/A

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto

Densità di impianto: 2.500 barbatelle/ha

N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Costo unitario per forma di allevamento (€) G.D.C. Doppia Cortina	
				(€)		
	INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO					
1	Spese estirpo vigneto, raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali e palificazioni	На	1	2.200,00	2.200,00	
2	Interventi preparazione suolo					
	Scasso, ripasso e livellamento	На	1	1.600,00	1.600,00	
	Erpicatura	На	1	250,00	250,00	
3	Concimazione organiche o minerali di impianto					
	Complesso NPK	Kg.	1000	0,60	600,00	
	Distribuzione	На	1	60,00	60,00	
4	Tracciamento e picchettamento	На	1	400,00	400,00	
	MATERIALI E POSA IN OPERA					
5	Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti					
	Acquisto barbatelle	cad.	2500	1,10	2.750,00	
	Messa a dimora barbatelle	cad.	2500	1,10	2.750,00	
6	Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)					
	Acquisto pali di testata	cad.	50	6,00	300,00	
	Acquisto pali di tessitura	cad.	415	4,50	1.867,50	
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	50	5,50	275,00	
	Acquisto braccetti mobili	cad.	415	5,50	2.282,50	
	Acquisto braccetti capotesta	cad.	50	6,50	325,00	
	Acquisto staffe, collari e tendifilo	cad.	50	2,00	100,00	
	Acquisto tutori	cad.	2035	0,80	1.628,00	
	Acquisto gancetti inox per tutori	cad.	2035	0,03	61,05	
	Acquisto filo di acciaio inox (primario)	Kg.	200	3,00	600,00	
	Acquisto filo di acciaio inox (secondario)	Kg.	325	3,10	1.007,50	
	Posa in opera pali	cad.	465	1,00	465,00	
	Posa in opera ancoraggi	cad.	50	2,00	100,00	
	Posa in opera tutori	cad.	2035	0,60	814,00	
	Posa in opera fili a corpo	cad.	1	700,00	700,00	
7	Altre spese					
	Analisi terreno	На	1	180,00	180,00	
	Consulenza tecnica 5%	На	1	1065,78	1.065.78	
To	tale Generale				22.381.33	



ALLEGATO II/B

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto

Densità di impianto: 4.000 barbatelle/ha

N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	Costo unitario per forma di allevamento (€) Cortina Semplice o Cordone Libero
	INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO				
1	Spese estirpo vigneto, raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali e palificazioni	На	1	2200,00	2.200,00
2	Interventi preparazione suolo				
	Scasso, ripasso e livellamento	На	1	1.600,00	1.600,00
	Erpicatura	На	1	250,00	250,00
3	Concimazione organiche o minerali di impianto				
	Complesso NPK	Kg.	1000	0,60	600,00
	Distribuzione	На	1	60,00	60,00
4	Tracciamento e picchettamento	На	1	400,00	400,00
	MATERIALI E POSA IN OPERA				
5	Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti				
	Acquisto barbatelle	cad.	4000	1,10	4.400,00
	Messa a dimora barbatelle	cad.	4000	1,10	4.400,00
6	Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)				
	Acquisto pali di testata	cad.	80	6,00	480,00
	Acquisto pali intermedi o di tessitura	cad.	664	4,50	2.988,00
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	80	5,50	440,00
	Acquisto tutori	cad.	3256	0,80	2.604,80
	Acquisto gancetti inox per tutori	cad.	3256	0,03	97,68
	Acquisto filo di acciaio inox (primario)	Kg.	200	3,00	600,00
	Posa in opera pali	cad.	744	1,00	744,00
	Posa in opera ancoraggi	cad.	80	2,00	160,00
	Posa in opera tutori	cad.	3256	0,40	1302,00
	Posa in opera filo a corpo	cad.	1	500,00	500,00
7	Altre spese				
_	Analisi terreno	На	1	180,00	180,00
	Consulenza tecnica 5%				1234,34
To	tale Generale				25.207,22



ALLEGATO II/C

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto

Densità di impianto: 3.333 barbatelle/ha

N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Costo unitario per forma di allevamento (€)	
		moura		(€)	Cordone Speronato Guyot	
	INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO					
1	Spese estirpo vigneto, raccolta e trasporto ceppi, radici, altri residui vegetali e palificazioni	На	1	2.200,00	2.200,00	
2	Interventi preparazione suolo					
	Scasso, ripasso e livellamento	На	1	1.600,00	1.600,00	
	Erpicatura	На	1	250,00	250,00	
3	Concimazione organiche o minerali di impianto					
	Complesso NPK	Kg.	1000	0,60	600,00	
	Distribuzione	На	1	60,00	60,00	
4	Tracciamento e picchettamento	На	1	400,00	400,00	
	MATERIALI E POSA IN OPERA					
5	Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti					
	Acquisto barbatelle	cad.	3333	1,10	3.666,30	
	Messa a dimora barbatelle	cad.	3333	1,10	3.666,30	
6	Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)					
	Acquisto pali di testata	cad.	66	6,00	396,00	
	Acquisto pali intermedi o di tessitura	cad.	550	4,50	2.475,00	
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	66	5,50	363,00	
	Acquisto staffe	cad.	616	2,00	1.232,00	
	Acquisto tutori	cad.	2717	0,30	815,10	
	Acquisto gancetti inox per tutori	cad.	2717	0,03	81,51	
	Acquisto filo di acciaio inox (primario)	Kg.	165	3,00	495,00	
	Acquisto filo in acciaio inox (secondario)	Kg.	400	3,10	1.240,00	
	Posa in opera pali	cad.	616	1,00	850,00	
	Posa in opera ancoraggi	cad.	66	2,00	132,00	
	Posa in opera tutori	cad.	2717	0,60	1086,80	
	Posa in opera fili a corpo	cad.	1	1000,00	1000,00	
7	Altre spese					
	Analisi terreno	На	1	180,00	180,00	
	Consulenza tecnica 5%				1127,75	
To	tale Generale				23.682,76	



ALLEGATO II/D

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto

Densità di impianto: 1.600 barbatelle/ha

	•							
N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	Costo unitario per forma di allevamento (€			
				,	Pergola Abruzzese			
	INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO							
1	Spese estirpo vigneto, raccolta e trasporto ceppi, radici, altri residui vegetali e palificazioni	На	1	2.200,00	2.200,00			
2	Interventi preparazione suolo							
	Scasso, ripasso e livellamento	Ha	1	1.600,00	1.600,00			
	Erpicatura	На	1	250,00	250,00			
3	Concimazione organiche o minerali di impianto							
	Complesso NPK	Kg.	1000	0,60	600,00			
	Distribuzione	На	1	60,00	60,00			
4	Tracciamento e picchettamento	На	1	400,00	400,00			
	MATERIALI E POSA IN OPERA							
5	Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti							
	Acquisto barbatelle	cad.	1600	1,10	1.760,00			
	Messa a dimora barbatelle	cad.	1600	1,10	1.760,00			
6	Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)							
	Acquisto pali di testata	cad.	160	6,00	960,00			
	Acquisto pali intermedi o di tessitura	cad.	1440	4,50	6.480,00			
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	160	5,50	880,00			
	Acquisto filo zincato (primario)	Kg.	1000	1,50	1.500,00			
	Acquisto filo zincato (secondario)	Kg.	600	1,50	900,00			
	Posa in opera pali	cad.	1600	1,00	1.600,00			
	Posa in opera ancoraggi	cad.	160	2,00	320,00			
	Posa in opera fili a corpo	cad.	1	1300,00	1.300,00			
7	Altre spese							
	Analisi terreno	На	1	180,00	180,00			
	Consulenza tecnica 5%			1.032,00	1137.50			
To	tale Generale				23.887,50			